

Il presente regolamento, redatto dal Collegio dei Docenti, è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'istituto, il cui documento è parte integrante del Regolamento Stesso.

Regolamento d'Istituto

PREMESSA

Il Liceo persegue quale obiettivo prioritario la crescita fondamentale dell'individuo, promuovendo lo sviluppo culturale, professionale, sociale e umano delle studentesse e degli studenti.

All'interno della comunità scolastica è garantito il diritto alla libera manifestazione del pensiero per tutte le sue componenti, nel pieno rispetto del pluralismo ideologico, politico e religioso. Il confronto delle idee si conforma costantemente al metodo democratico e si sviluppa in una dialettica costruttiva, strettamente preordinata al conseguimento delle alte finalità educative dell'Istituzione.

L'azione progettuale, formativa e didattica del Liceo "Cairolì" converge sinergicamente verso una sintesi armonica tra l'acquisizione dei saperi (Cultura), la maturazione della coscienza individuale (Formazione personale) e lo sviluppo delle competenze trasversali (Lavoro).

Costituisce principio cardine e vincolante dell'Istituto l'adozione di una politica scolastica pienamente inclusiva, volta a garantire il successo formativo, l'integrazione e il sostegno prioritario agli studenti che presentano fragilità, bisogni educativi speciali o situazioni di svantaggio.

Art. 1 - Denominazione, sede e natura

La società Ventinove Srls, con sede legale in Via Le Chiuse, 40, 10144 TORINO, Codice Fiscale e Partita IVA 12977740013, è Ente Gestore del **Liceo Paritario "Cairolì"**, avente sede operativa in Via Le Chiuse, 40, 10144 TORINO, riconosciuto con Registro Ufficiale U. n. 007326 del 27.07.2020.

Il Liceo Paritario "Cairolì" (Codice Meccanografico: **TOPS01500P**) offre tre differenti percorsi e offerte formative:

- **LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE**
- **LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE**
- **LICEO DELLE SCIENZE UMANE**

Il Liceo Paritario "Cairolì" è Scuola Paritaria che svolge una funzione pubblica (ai sensi della Legge n. 62/2000), inserita stabilmente nel Sistema Nazionale di Istruzione. Come tale, esso contribuisce alla realizzazione delle finalità di educazione, istruzione e formazione che la Costituzione assegna alla Scuola, ponendo l'attenzione, l'ascolto e l'inclusione dello studente al centro del proprio progetto didattico. L'Istituto rilascia, al pari delle scuole statali, titoli di studio aventi pieno valore legale ed effettua gli esami di idoneità e di Maturità direttamente in sede.

Art. 2 - Identificazione degli studenti

- L'interazione scuola-famiglia e la tracciabilità delle attività didattiche avvengono tramite il Registro Elettronico (RE) Classeviva.
- All'inizio di ogni anno scolastico, il referente del registro elettronico provvede alla consegna delle

credenziali personali e riservate a studenti e genitori/tutori legali per l'accesso alla piattaforma. La custodia delle credenziali è responsabilità personale dell'utente.

Art. 3 - Comportamento degli studenti

- La frequenza degli studenti è obbligatoria per tutte le lezioni e le attività previste dal P.T.O.F. Gli studenti sono tenuti a trovarsi nei locali del Liceo cinque minuti prima dell'inizio ufficiale delle lezioni.
- È tassativamente vietato agli studenti abbandonare i locali e le pertinenze dell'Istituto per l'intera durata dell'orario scolastico, ivi compreso il periodo dedicato all'intervallo. Eventuali deroghe sono consentite esclusivamente previa autorizzazione scritta della Presidenza o dei docenti delegati.
- Il trasferimento delle classi o di gruppi di studenti verso altre aule, laboratori, palestre o spazi esterni per attività didattiche deve svolgersi in modo ordinato, sollecito e silenzioso, al fine di non arrecare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni nelle altre aule.
- Durante l'avvicendamento dei docenti tra le ore di lezione, gli studenti sono tenuti a rimanere all'interno della propria aula, mantenendo un comportamento corretto, decoroso e consono all'ambiente scolastico, in attesa dell'inizio dell'ora successiva.
- Gli studenti che si presenteranno a scuola entro le 8.10 saranno ammessi con l'ingresso in classe e la segnalazione sul Registro Elettronico di un ritardo con giustificazione del docente della prima ora.
- Gli studenti che si presenteranno a scuola tra le 8.10 e le 8.20 saranno ammessi con l'ingresso in classe e la segnalazione sul Registro Elettronico di un ritardo con giustificazione da parte della famiglia.
- Gli studenti che si presenteranno dopo le ore 8.20 non saranno ammessi alla prima ora di lezione. Rimarranno all'interno dei locali scolastici in regime di vigilanza da parte del personale A.T.A. fino all'inizio della seconda ora. Le famiglie saranno tenute a giustificare il ritardo sul RE.
- Gli studenti con permesso permanente di ingresso posticipato non dovranno essere segnalati in ritardo in nessun caso, tranne qualora entrassero dopo le 8.20¹, in quel caso non saranno ammessi alla prima ora di lezione e il ritardo dovrà essere giustificato dalla famiglia.
- Le uscite anticipate dovranno essere richieste dalla famiglia esclusivamente tramite il registro elettronico e gli studenti minorenni dovranno in OGNI caso essere prelevati dall'edificio scolastico da un genitore o da un tutore, **in nessun caso verranno fatti uscire da scuola da soli.**

Per ciascuno studente non sono ammessi più di 20 ritardi alla seconda ora per ciascun quadrimestre.

In caso di superamento di questa soglia gli studenti saranno sottoposti a provvedimento disciplinare, con comunicazione alla famiglia e ricaduta sul voto di condotta.

Si considera un'aggravante se il ritardo coincide con le stesse ore di lezione.

In nessun caso saranno prese in esame richieste di ammissione dopo la fine della seconda ora (9.50).

- Tutte le assenze effettuate dagli studenti devono essere regolarizzate dalla famiglia tramite l'apposita funzione del Registro Elettronico. La giustificazione deve essere inserita entro e non oltre l'ultimo giorno del mese corrente in cui si è verificata l'assenza.
- Qualora, alla scadenza sopra indicata, l'assenza risultasse ancora non giustificata, i docenti coordinatori di classe provvederanno a segnalare sul Registro Elettronico la necessità di regolarizzare la posizione dello studente. Tale comunicazione formale di sollecito sarà effettuata per un massimo di due volte.

¹ Si riserva ai docenti della prima ora la possibilità di ammettere in classe comunque gli studenti dopo le ore 8.20 a fini puramente didattici; in ogni caso sul registro lo studente risulterà assente fino alle ore 9.00.

- Alla mancata giustificazione a seguito dei precedenti solleciti, **non sarà consentito l'ingresso in aula dello studente**. Contestualmente, la Segreteria Didattica provvederà a contattare telefonicamente la famiglia per richiedere la regolarizzazione immediata della posizione dell'alunno.
- Alla fine dell'intervallo gli studenti devono trovarsi in aula e non prolungare arbitrariamente la durata del medesimo.
- L'uscita dall'aula durante le lezioni è consentita esclusivamente a uno studente per volta, previa autorizzazione del docente.
- In ottemperanza alla legislazione vigente, è severamente vietato fumare (inclusi i dispositivi a tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche) all'interno di tutti i locali dell'Istituto.
- Ai sensi della Circ. 3392 del 16 Giugno 2025, è vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici personali durante le ore di lezione e negli spazi scolastici.
 - Prima violazione: Nota disciplinare di richiamo registrata su RE.
 - Seconda violazione (recidiva): Ritiro immediato del dispositivo (custodito in Presidenza) e contestuale sospensione dalle attività didattiche.
- In caso di malori o indisposizioni improvvise per le quali lo studente desidera andare a casa è obbligatorio avvisare il docente presente nell'ora di lezione e avvisare la segreteria che telefonerà alla famiglia **anche se si tratta di maggiorenni**. Nell'attesa lo studente resterà in classe o sarà accompagnato in sala medica. È fatto divieto assoluto allo studente di avvisare direttamente il genitore tramite il cellulare, non solo perché l'utilizzo **del telefono a scuola è espressamente vietato dal regolamento**, ma soprattutto perché la scuola è responsabile della tutela e della sicurezza di tutti gli studenti e deve essere avvertita per prima in modo da decidere, nel caso in cui lo ritenesse opportuno, se sia il caso anche di adottare misure urgenti. Per quanto riguarda l'uscita dei minorenni è necessario l'affidamento ad un familiare che si presenti in segreteria. Se a prelevare lo studente non è un genitore o un componente del nucleo familiare maggiorenne è necessario che il genitore abbia autorizzato la persona con una richiesta in carta libera corredata da fotocopia della carta di identità della persona delegata. I maggiorenni possono uscire anche senza affidamento.
Le uscite anticipate dovranno essere giustificate tramite RE.
- Dopo otto giorni di assenza, anche saltuaria, la segreteria didattica informa la famiglia. Tale informazione rientra nel quadro dei reciproci impegni e rapporti tra Liceo, studenti e famiglie.
- Le sanzioni disciplinari comminate, dopo essere state annotate, verranno notificate alle famiglie tramite RE e trascritte sul verbale del Consiglio di Classe.

Regolamento di disciplina

Art. 1 - Regolamento parte generale

- Il presente Regolamento Disciplinare è emanato in esecuzione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore).

Art. 2 - Profili di responsabilità degli studenti

- Gli studenti dell'Istituto sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari ed interne all'Istituto in conformità ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'Istituto.

Art. 3 - Finalità dei provvedimenti disciplinari

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità formativa ed educativa. Essi mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale, a ripristinare i corretti rapporti all'interno della comunità scolastica e sono orientati, ove possibile, alla riparazione del danno cagionato.
- Il procedimento disciplinare è volto esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dell'educazione e della violazione delle norme da parte degli studenti.

Art. 4 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

- La responsabilità disciplinare è rigorosamente personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (diritto al contraddittorio).
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto disciplinare (voti scolastici nelle materie); essa incide esclusivamente sulla valutazione del Voto di Condotta in sede di scrutinio.
- È sempre garantita e tutelata la libera espressione di opinioni, purché manifestata in forme corrette, civili e non lesive della dignità della persona
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
- Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente

Art. 5 - Richiami, censure e ammonizioni

- Le violazioni, da parte degli studenti, del Regolamento d'Istituto, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi.
- Le sanzioni irrogate direttamente dai docenti, dalla Coordinatrice Didattica o dai suoi Collaboratori, sono le seguenti:
 - richiamo verbale: inflitto dal docente in caso di mancanze di lieve entità.
 - nota e ammonizione verbalizzata sul Registro di classe: dichiarazione formale di biasimo verbalizzata sul RE e sottoscritta dal docente durante le ore di sua sorveglianza. Deve essere

controfirmata sul RE dai genitori per presa visione. Costituisce strumento per sollecitare colloqui preventivi

➤ convocazione per colloquio dello studente in presenza della famiglia da parte della Coordinatrice Didattica o dei suoi Collaboratori delegati.

Art. 6 - Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica

- Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni fino a un massimo di **15 giorni** sono di competenza esclusiva del Consiglio di Classe in cui lo studente è inserito. Tale provvedimento è adottato solo in presenza di infrazioni di gravità rilevante o per reiterazione continuativa di note disciplinari. Durante il periodo di allontanamento, il Consiglio di Classe definisce un percorso formativo per mantenere il legame educativo e preparare il rientro dello studente.
- Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa categoria le seguenti infrazioni:
 - Uso o abuso di sostanze alcoliche durante le attività didattiche o le uscite di studio;
 - Violazione del divieto di fumo e delle norme sulla sicurezza;
 - Utilizzo non autorizzato di smartphone, videocamere o registratori negli spazi scolastici;
 - Atti di danneggiamento o deturpazione degli arredi e dell'ambiente scolastico;
 - Assenze o ritardi strategici, ingiustificati e reiterati;
 - Falsificazione di firme, documenti scolastici o libretti personali;
 - Allontanamento arbitrario dall'aula o dall'istituto;
 - Grave disturbo dell'attività didattica, turpiloquio o vilipendio delle istituzioni;
 - Aggressione verbale o fisica reciproca tra studenti, priva di lesioni gravi.

- In un'ottica di giustizia rigenerativa, l'allontanamento dalle lezioni può essere convertito – su proposta del Consiglio di Classe, di un docente o dello studente stesso – nello svolgimento di **attività utili alla comunità scolastica**.

- Tali attività includono la cura e pulizia dei locali, il riordino dei sussidi didattici, attività di volontariato interno, ricerca e studio guidato in biblioteca o attività di archiviazione.

- Le modalità e i tempi di esecuzione sono stabiliti prontamente dal Consiglio di Classe, d'intesa con la famiglia. Il docente Coordinatore di classe funge da garante dello svolgimento delle attività e redige una relazione finale indirizzata al Coordinatore Didattico.

Art. 7 - Casi allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica.

- Qualora lo studente compia atti che configurino estremi di reato (contro la persona, la proprietà o la libertà altrui) o vi sia una situazione di manifesto e imminente pericolo per l'incolumità dei membri della comunità scolastica, si dispone l'allontanamento obbligatorio immediato. Per tali fattispecie non è ammessa l'applicazione di sanzioni alternative o riparative. La durata del provvedimento è commisurata alla gravità del fatto e non può comunque essere inferiore a **5 giorni**.
- A titolo esemplificativo, configurano tali violazioni:
 - Percosse, lesioni, molestie sessuali, minacce, estorsioni, discriminazioni e atti di razzismo o bullismo/cyberbullismo;
 - Detenzione, uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del perimetro scolastico o durante le uscite;
 - Atti osceni in luogo pubblico;
 - Furto, truffa o danneggiamento doloso aggravato di beni pubblici o privati.
- Resta fermo l'obbligo di denuncia formale all'Autorità Giudiziaria competente da parte del Coordinatore Didattico, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8 - Procedimento disciplinare

- Sono legittimati a promuovere formalmente il procedimento disciplinare il Coordinatore Didattico, i suoi Collaboratori o il Coordinatore di Classe. Tutto il personale (Docente e A.T.A.) ha l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto i fatti rilevanti alla Presidenza.
 1. **Fase Istruttoria:** Ricevuta la segnalazione, il Coordinatore Didattico convoca lo studente per contestargli formalmente gli addebiti e raccogliere le sue dichiarazioni, contestualmente informa nell'immediato la famiglia dei fatti avvenuti.
 2. **Convocazione del Consiglio:** Il Coordinatore Didattico convoca il Consiglio di Classe (nella sola componente docenti, in seduta perfetta) entro il termine perentorio di 5 giorni.
 3. **Dibattimento e Deliberazione:** Durante la seduta, il Consiglio esamina le evidenze del RE, ascolta il docente Coordinatore, la persona che ha effettuato la segnalazione e lo studente stesso (accompagnato dai genitori se minorenne) per l'esposizione delle difese.

4. **Votazione:** Terminata la fase dibattimentale, il Consiglio si riunisce in Camera di Consiglio. Valutati i precedenti disciplinari e l'eventuale recidiva, si procede alla votazione sulla sanzione. Non è consentita l'astensione; in caso di parità di voti, prevale la determinazione del Coordinatore Didattico.

5. **Notifica:** La decisione è comunicata immediatamente per iscritto allo studente e alla famiglia.

Art. 9 - Il Consiglio di Disciplina

- Contro le sanzioni disciplinari deliberate dai docenti, dal Dirigente o dal Consiglio di Classe è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno, denominato **Consiglio di Disciplina**, entro 15 giorni dalla notifica scritta del provvedimento.
- Il Consiglio di Disciplina è composto da:
 - Tre docenti effettivi (e tre supplenti) eletti annualmente dal Collegio Docenti;
 - Un Rappresentante degli Studenti eletto in seno al Consiglio d'Istituto;
 - Un Rappresentante dei Genitori eletto in seno al Consiglio d'Istituto;
 - Il docente Coordinatore della classe dello studente interessato, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante ma è **privo di diritto di voto**.
- Il Consiglio è presieduto da un docente eletto al suo interno. Viene convocato dal Coordinatore Didattico entro 5 giorni dal deposito del ricorso.
- I membri dell'Organo hanno l'obbligo di esprimere il proprio voto (non è ammessa l'astensione). Qualora il Coordinatore di classe figuri tra i membri eletti del Consiglio di Disciplina, il Coordinatore Didattico provvederà alla sua immediata sostituzione con un docente supplente per evitare conflitti di interesse.
- Avverso le decisioni del Consiglio di Disciplina che confermino la sanzione dell'allontanamento, è ammesso formale ricorso definitivo, entro 30 giorni dalla notifica, all'**Ufficio Scolastico Regionale (ex C.S.A.) di Torino**, che si pronuncerà sentita la sezione provinciale competente.

Art. 10 - Responsabilità Civile e Risarcimento Danni

- In applicazione dell'art. 4 dello Statuto degli Studenti e in conformità con l'art. 2043 e seguenti del Codice Civile, gli studenti sono solidalmente e civilmente responsabili dei danni materiali cagionati alle strutture, alle suppellettili e ai dispositivi tecnologici dell'Istituto.
- In caso di danneggiamento accertato, la scuola esigerà il totale risarcimento economico del danno a carico delle famiglie o dello studente se maggiorenne.
- L'Istituto non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia, al deterioramento o allo smarrimento di beni personali, somme di denaro o dispositivi elettronici introdotti dagli studenti all'interno dell'edificio scolastico.

Art.11 - Mancanze Disciplinari in Sede di Esame

- Le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni degli Esami di Maturità o di idoneità sono autonomamente perseguite e sanzionate dalla Commissione d'Esame legalmente insediata.
- Tali norme e le relative sanzioni si applicano indistintamente ai candidati interni e ai candidati esterni.

Art.12 Disposizioni finali

- Copia del presente Regolamento d'Istituto, unitamente al Patto Educativo di Corresponsabilità, è a disposizione di tutti gli studenti, delle famiglie, del personale docente e dei Rappresentanti dei Genitori presso la segreteria della scuola, viene inviata e firmata per presa visione attraverso il RE, oltre ad essere stabilmente pubblicata sul sito web istituzionale dell'Istituto.